

**Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**

## **LA BANCA D'ITALIA**

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*".

Viste, in particolare, le disposizioni in materia di fondi comuni di investimento speculativi, contenute nell'articolo 14, commi 6, 7, 8 e 9.

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, contenente il Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui debbono essere uniformati i fondi comuni di investimento, e successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, contenente il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata l'esigenza di assicurare il buon funzionamento dei fondi speculativi, salvaguardando l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti, in situazioni di eccezionale tensione di liquidità nei mercati finanziari.

### **EMANA**

L'unito Regolamento contenente le norme attuative delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16.12.2008

**IL DIRETTORE GENERALE  
F. SACCOMANNI**

**Regolamento contenente le norme attuative delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185**

**1. Premessa**

La crisi finanziaria, negli ultimi mesi, ha investito a livello mondiale anche il settore del risparmio gestito, determinando generalizzate diminuzioni di valore dei fondi comuni, tensioni di liquidità, problemi di valutazione degli attivi in portafoglio, elevati flussi di riscatti. Il comparto degli *hedge funds* è risultato tra i più colpiti: molti fondi internazionali, per fronteggiare l'aumento delle domande di rimborso e la crescita delle attività illiquide in portafoglio, hanno attivato specifiche misure previste nei propri regolamenti, dirette, da un lato, a dilazionare i flussi di rimborso (cc.dd. *gates*) e, dall'altro, a trasferire le porzioni illiquide del portafoglio in appositi veicoli (cc.dd. *side -pockets*). In alcuni ordinamenti è stata espressamente prevista la possibilità per i gestori di fondi *hedge* di ricorrere a tali misure.

Anche a livello nazionale, il grado di liquidità dei fondi speculativi, rappresentati prevalentemente da fondi di fondi *hedge*, è andato, nelle ultime settimane, progressivamente deteriorandosi, per effetto sia del consistente aumento delle domande di riscatto, sia dell'attivazione di *gates* o *side -pockets* da parte dei fondi *hedge* esteri presenti nei portafogli dei fondi italiani.

In tale contesto, la previsione di specifici strumenti, diversi dalla liquidazione del fondo, per fare fronte a situazioni di mercato eccezionali, caratterizzate da scarsa liquidità ed elevata volatilità, è necessaria per permettere alle SGR di modulare le richieste di rimborso delle quote dei fondi nel rispetto dell'interesse e della parità di trattamento dei partecipanti.

A tal fine, l'art. 14 del decreto legge n. 185/08 (di seguito, "d.l.") consente, sino al 31 dicembre 2009, alle società di gestione di modificare i regolamenti di gestione dei fondi speculativi, con efficacia immediata, introducendo misure volte a graduare i rimborsi in presenza di flussi netti di riscatto di ammontare superiore a determinate soglie (cc.dd. *gates*) o a trasferire le attività illiquide del fondo in un nuovo organismo di tipo chiuso appositamente costituito (c.d. *side -pocket*), nel caso in cui la cessione di tali attività può pregiudicare l'interesse dei partecipanti.

Nei seguenti paragrafi sono definite, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 9, del d.l., le disposizioni di attuazione del medesimo decreto, che riguardano: i) le caratteristiche dei fondi chiusi istituiti per lo smobilizzo delle attività illiquide dei fondi speculativi (*side -pockets*); ii) la definizione di attività illiquide; iii) le situazioni in cui per effetto delle misure previste dal decreto il valore delle quote dei fondi speculativi detenute dai partecipanti si riducano al di sotto della soglia minima di 500 mila euro; iv) le procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi speculativi che introducono *gates* o *side pockets* e per l'approvazione del regolamento di questi ultimi. Inoltre, tenuto conto che l'articolo 14, comma 8, del d.l. abroga il numero massimo di partecipanti ai fondi speculativi, previsto dall'art. 16 del decreto del Ministro del Tesoro n. 228/1999, sono fornite indicazioni relative alle procedure per effettuare le modifiche dei regolamenti dei fondi speculativi volte a eliminare tale limite e le operazioni di fusione tra fondi speculativi connesse con l'eliminazione del medesimo limite.

## 2. Fondi chiusi istituiti per lo smobilizzo delle attività illiquide dei fondi speculativi (*side-pockets*)

In circostanze di mercato eccezionali, l'improvvisa riduzione del grado di liquidità delle attività detenute nei portafogli dei fondi, associata a elevate richieste di rimborso delle quote, può avere conseguenze negative per la gestione dei fondi, secondo il migliore interesse dei partecipanti: le SGR potrebbero, infatti, incontrare difficoltà a rimborsare i clienti ed essere costrette a smobilizzare le attività illiquide in assenza di un mercato che assicuri la formazione di prezzi affidabili.

In tali casi, per non pregiudicare l'interesse dei partecipanti, l'art. 14, comma 6, lett. b), del d.l. consente alle società di gestione, sino al 31 dicembre 2009, di trasferire le attività illiquide del fondo speculativo in un fondo comune di investimento di tipo chiuso appositamente istituito (*side-pocket*). L'operazione è realizzata attraverso la scissione parziale del fondo speculativo, a seguito della quale le attività liquide continuano a essere detenute nel fondo speculativo, mentre quelle illiquide sono trasferite nel nuovo organismo. I partecipanti al fondo speculativo ricevono un numero di quote del fondo chiuso uguale a quello che detengono nel fondo speculativo.

In base al meccanismo di funzionamento del *side-pocket*, i partecipanti al fondo speculativo - le cui domande di rimborso non siano state regolate o liquidate prima della costituzione del nuovo veicolo - sono rimborsati, in proporzione alle attività trasferite nel *side-pocket*, in parte in denaro e in parte attraverso quote del nuovo fondo.

Il fondo speculativo, ridimensionato, ma liquido, continua a svolgere la propria attività secondo la politica di investimento prevista nel regolamento di gestione, mentre il fondo chiuso non può emettere nuove quote ed è gestito in un'ottica di smobilizzo delle attività illiquide detenute, procedendo ai rimborsi delle quote via via che le attività sono liquidate.

Fermo restando quanto previsto nell'art. 14, comma 6, lett. b), del d.l., i fondi chiusi costituiti dalle SGR per lo smobilizzo delle attività illiquide dei fondi speculativi, hanno le seguenti caratteristiche:

Natura del fondo: i fondi costituiti ai sensi dell'art. 14, comma 6, lett. b), del d.l. sono fondi comuni di investimento di tipo chiuso. Le SGR che gestiscono il fondo speculativo oggetto della scissione possono istituire il fondo chiuso anche se non hanno comunicato alla Banca d'Italia l'intenzione di modificare la propria operatività (estendendola alla gestione di fondi di natura diversa da quella speculativa), secondo quanto previsto dal Titolo II, Capitolo I, Sezione VI, par. 4, del Regolamento sulla gestione collettiva.

Scopo: il fondo ha la finalità esclusiva di liquidare le attività detenute, secondo un piano di smobilizzo approvato dall'organo amministrativo della SGR. Il piano prevede la durata del *side-pocket*, entro cui dovranno essere rimborsate le quote del fondo, e le modalità con cui sono effettuati i rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti. La circostanza che le quote emesse dal fondo chiuso siano attribuite ai partecipanti del fondo speculativo oggetto di scissione comporta che i beneficiari delle attività oggetto dell'operazione di scissione continuano ad essere i medesimi partecipanti al fondo speculativo <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Il trasferimento al fondo chiuso degli OICR illiquidi detenuti dal fondo speculativo realizza un mutamento formale di proprietà, in quanto cambia il fondo detentore, ma restano invariati i beneficiari "sostanziali" (posto che i partecipanti al fondo chiuso e al fondo speculativo coincidono). In alcune giurisdizioni tale operazione può comportare una registrazione presso l'amministratore del fondo di "change of nominee" del "beneficial owner" e non di "change of beneficial ownership".

Operatività: il fondo non può effettuare investimenti; esso può detenere disponibilità liquide - diverse da quelle finalizzate al rimborso delle quote - esclusivamente per far fronte alle spese di pertinenza del fondo e per effettuare operazioni di copertura dei rischi. È ammessa l'assunzione di prestiti, della durata massima di 6 mesi, di importo massimo pari al 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, per far fronte a temporanei sfasamenti di cassa. Per far fronte alle spese del fondo, la delibera di scissione parziale del fondo speculativo, può prevedere il trasferimento al fondo chiuso di una riserva di liquidità di importo limitato. Il fondo chiuso non può effettuare operazioni di fusione con altri fondi.

Regime delle spese: al fondo sono imputabili esclusivamente: i costi inerenti alla dismissione delle attività; il compenso della banca depositaria; le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei fondi (compreso quello finale di liquidazione); gli oneri finanziari e le spese per i prestiti assunti dal fondo; le spese dei prospetti periodici del fondo; gli oneri fiscali di pertinenza del fondo. La SGR non può percepire un compenso per la gestione del fondo; sono ammessi il recupero dei costi relativi all'amministrazione delle attività del fondo e la partecipazione della SGR al risultato della liquidazione, rappresentato dall'eventuale differenza positiva tra l'importo realizzato dalla dismissione dei beni e il valore netto delle attività illiquide trasferite al fondo, calcolato come somma dei valori a cui il fondo speculativo cedente aveva acquistato tali attività, aumentato di un tasso di rendimento annuo pari almeno al tasso di interesse privo di rischio.

Istituzione del fondo: l'organo amministrativo della SGR:

- illustra le ragioni per le quali, per salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti, è opportuno il trasferimento delle attività illiquide del fondo speculativo nel fondo chiuso destinato allo smobilizzo di tali attività. La delibera evidenzia i benefici attesi dall'operazione rispetto alle ipotesi alternative di proseguire la gestione unitaria del fondo speculativo o di liquidarlo;
- approva il regolamento del fondo chiuso;
- determina, sulla base dei criteri stabiliti nel successivo punto 3, le attività illiquide da trasferire al nuovo organismo;
- delibera la scissione parziale del fondo speculativo e il trasferimento delle relative attività illiquide al fondo chiuso appositamente istituito;
- definisce – in linea con quanto previsto nel Titolo V, Capitolo IV (*Criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota*) del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio – i criteri di valutazione delle attività illiquide. Tali criteri, sottoposti a verifica da parte della funzione di gestione del rischio, sono condivisi dal collegio sindacale e dalla società di revisione del fondo speculativo. La SGR può fare ricorso a perizie realizzate da esperti indipendenti, senza oneri per il fondo;
- approva il piano di smobilizzo delle attività illiquide trasferite al *side -pocket*;
- approva la relazione sulla istituzione del *side -pocket* da inviare ai partecipanti al fondo speculativo oggetto della scissione parziale; la relazione illustra sinteticamente:
  - le motivazioni dell'operazione;
  - le attività illiquide trasferite al fondo chiuso e i criteri di individuazione delle stesse;
  - le caratteristiche principali (durata, spese, rimborsi parziali, ecc.) del fondo chiuso e il piano per lo smobilizzo delle attività illiquide. Alla relazione è allegato il regolamento del fondo chiuso;
  - le fasi in cui si realizza l'operazione.

Comunicazione ai partecipanti: la SGR comunica tempestivamente ai partecipanti al fondo speculativo la decisione di istituire il *side -pocket* e trasmette agli stessi la relazione sulla istituzione del *side -pocket*.

Per quanto non diversamente disposto, si applica, in quanto compatibile, il Titolo V (*Organismi di investimento collettivo del risparmio*) del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

### **3. Attività illiquide**

La classificazione degli strumenti finanziari e degli altri beni (incluso il risparmio di imposta) tra le attività illiquide, oggetto di trasferimento nel *side -pocket*, è rimessa al prudente apprezzamento della SGR, avute presenti le finalità di non compromettere l'obbligo del fondo speculativo di rimborsare le quote secondo le modalità previste dal regolamento e di non pregiudicare l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti.

In tal senso, nell'individuare le attività illiquide, le SGR valutano la liquidità complessiva del fondo tenuto conto di molteplici fattori, relativi alla liquidità degli strumenti finanziari in portafoglio, alle caratteristiche del fondo e alle condizioni generali del mercato dove sono trattati gli strumenti finanziari detenuti dal fondo.

Circa il grado di liquidità degli strumenti finanziari del fondo, le SGR fanno riferimento ai seguenti criteri generali:

- per gli investimenti in quote di OICR o in veicoli di investimento assimilabili, rilevano: la sospensione non temporanea del calcolo del valore della quota; la sospensione parziale o totale dei rimborsi (ivi compresa l'attivazione di modalità di sospensione parziale del rimborso delle quote del fondo, di seguito *gates*); la liquidazione del fondo; l'istituzione di *side -pockets* o di meccanismi analoghi; la modifica della periodicità di rimborso delle quote con la determinazione di una frequenza incompatibile con l'esigenza di assicurare il rimborso delle quote del fondo speculativo alle scadenze previste dal regolamento; la flessione del valore delle quote dipendente dalla presenza nel portafoglio del fondo *target* di attività illiquide per le quali il mercato non esprime prezzi affidabili. Tali circostanze possono essere accertate anche nell'ambito del processo di *due diligence* e di monitoraggio degli investimenti effettuato dalla SGR che gestisce il fondo speculativo;
- per gli altri strumenti finanziari, gli indicatori da prendere in considerazione attengono: i) ai volumi, alla frequenza e all'entità degli scambi; ii) all'oggettività dei prezzi e all'effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato; iii) all'andamento – all'interno di un lasso temporale congruo (es.: 30 giorni) – dei prezzi di acquisto e di vendita e alla comparabilità degli stessi; iv) alla diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili.

Rilevano, in particolare, l'assenza prolungata di prezzi significativi o di transazioni nei mercati di riferimento, che impediscono la corretta valorizzazione degli strumenti finanziari con la frequenza richiesta per calcolare il valore delle quote del fondo speculativo o il loro smobilizzo in tempi compatibili con gli obblighi di rimborso delle medesime quote.

Nel caso in cui mutino le circostanze in base alle quali la SGR ha considerato illiquide determinate attività, trasferendole al fondo chiuso, l'organo amministrativo della SGR può, se consentito dai regolamenti dei fondi, deliberare il trasferimento delle stesse al fondo speculativo originario o ad altro fondo gestito dalla medesima SGR, illustrando analiticamente: le circostanze che hanno fatto venire meno l'illiquidità dell'attività; le ragioni del nuovo trasferimento; i criteri di valutazione dell'attività, coerenti con quelli indicati nel Titolo V, Capitolo IV (*Criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota*), del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

#### **4. Valore delle quote dei fondi speculativi**

Le misure previste dal d.l. possono determinare la diminuzione del numero di quote detenute dai partecipanti al di sotto di quello corrispondente, all'atto della prima sottoscrizione delle quote, all'importo di sottoscrizione minimo di 500 mila euro, previsto dall'art. 16 del decreto del Ministro del Tesoro n. 228/99.

In tali casi, tenuto conto che la riduzione del valore della partecipazione al fondo è determinata da circostanze indipendenti dalla volontà del partecipante:

- ove tale situazione sia stata determinata per l'attivazione di un *gate*, la domanda di rimborso si intende confermata automaticamente per le scadenze successive fino al completo rimborso, salvo il caso in cui il partecipante successivamente sottoscriva un ammontare necessario a ristabilire il rispetto della sottoscrizione minima;
- nel caso in cui la riduzione del valore della partecipazione al di sotto del valore minimo sia stata determinata per la scissione parziale del fondo speculativo, il partecipante non è tenuto a reintegrare la propria partecipazione sino al minimo prescritto dalle citate disposizioni.

#### **5. Procedimenti per: i) la modifica dei regolamenti dei fondi speculativi per l'introduzione di *gates* e di *side -pockets* e l'eliminazione del numero massimo di partecipanti; ii) l'istituzione dei fondi chiusi per lo smobilizzo delle attività illiquide dei fondi speculativi; iii) la fusione di fondi speculativi**

Le modifiche dei regolamenti dei fondi speculativi volte a introdurre le misure previste dall'art. 14, comma 6, del d.l. (*gates* e *side -pockets*) sono approvate secondo i procedimenti previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione III, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, come integrato dall'art. 2 del Provvedimento della Banca d'Italia del 21 giugno 2007.

Le modifiche ai regolamenti sono approvate secondo la procedura di approvazione in via generale, disciplinata nelle citate disposizioni, ove siano adottate le formulazioni standard indicate nell'allegato 1.

Nel caso in cui le SGR intendano avvalersi, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del d.l., della possibilità di rendere applicabili le modifiche regolamentari volte a introdurre le misure previste dal comma 6 del medesimo art. 14 alle domande di rimborso non ancora regolate o liquidate, la relativa delibera di approvazione indica tale intendimento e specifica le ragioni per le quali la SGR ritiene che l'applicazione retroattiva di tali modifiche risponda all'interesse dei partecipanti, anche avendo presente l'esigenza di assicurare la parità di trattamento dei medesimi. Successivamente al 31 dicembre 2009 le clausole volte a introdurre *gates* e *side -pockets* nei regolamenti dei fondi speculativi non potranno essere applicate con efficacia immediata, né alle domande di rimborso non ancora regolate o liquidate.

Il regolamento del fondo chiuso per lo smobilizzo delle attività illiquide dei fondi speculativi (*side -pocket*) è approvato secondo i procedimenti previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, come integrato dall'art. 2 del Provvedimento della Banca d'Italia del 21 giugno 2007. Lo stesso è approvato secondo la procedura di approvazione in via generale, disciplinata nelle citate disposizioni, ove sia redatto secondo le formulazioni standard indicate nell'allegato 2 e la banca depositaria sia la stessa del fondo speculativo scisso.

Le modifiche ai regolamenti dei fondi speculativi volte a eliminare il numero massimo dei partecipanti ai fondi, previsto dall'art. 16 del decreto del Ministro del Tesoro n. 228/1999 e abrogato dall'art. 14, comma 8, del d.l., sono approvate dalla Banca d'Italia in via generale,

secondo il procedimento previsto dal Titolo V, Capitolo II, Sezione III, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, come integrato dall'art. 2 del Provvedimento della Banca d'Italia del 21 giugno 2007.

Le operazioni di fusione tra fondi speculativi gestiti dalla medesima SGR, motivate dall'esigenza di razionalizzare la gamma dei fondi gestiti a seguito della abrogazione del numero massimo di partecipanti agli stessi (art. 14, comma 8, del decreto), possono essere realizzate senza essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia (cfr. Titolo V, Capitolo V, Sezione II, par. 2) del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedura di fusione tra fondi.

### **Gate (cancello)**

“In ogni giorno di rimborso, nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo (cancello), la SGR, al fine di evitare smobilizzi tali da pregiudicare gli interessi dei partecipanti, si riserva la facoltà di rimborsare un controvalore almeno pari all'ammontare del cancello, in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. L'ammontare in eccedenza è trattato come una nuova domanda di rimborso alla quale è data esecuzione a termini di regolamento il successivo giorno di rimborso, comunque entro i limiti del cancello. La SGR comunica tempestivamente tale intenzione ai partecipanti. Ove, a seguito della sospensione proporzionale, un partecipante si trovi a detenere quote per un valore inferiore al minimo previsto dall'art. 16, comma 3, del D.M. 228/99, la domanda di rimborso si intende confermata automaticamente alle scadenze successive fino al completo rimborso, salvo successiva sottoscrizione per un ammontare necessario a ristabilire il rispetto della sottoscrizione minima.”

### **Fondo chiuso per lo smobilizzo delle attività illiquide del fondo speculativo (*side -pocket*)**

“Nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei partecipanti e la possibilità di proseguire in modo ordinato la gestione del fondo, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6, del decreto legge n. 185/08 e dalle relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate.”



## **FONDO SIDE -POCKET**

### **Articolo 1 – Denominazione del Fondo**

1. La ..... SGR. p.a., con sede in .....(di seguito anche “la Società di Gestione”), con delibera del consiglio di amministrazione<sup>2</sup> del .....ha istituito il fondo comune d’investimento mobiliare chiuso denominato “XXXX – Side-Pocket” (di seguito “il Fondo”), originato dalla scissione di parte del patrimonio del fondo speculativo “XXXX” (Fondo Origine).

### **Articolo 2 - Forma e natura del Fondo**

1. Il Fondo è di tipo chiuso; il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti alla scadenza del Fondo ovvero nel corso della sua durata mediante rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il Fondo è costituito ai sensi dell’art. 14, comma 6, lett. b), del d.l. n. 185 del 28/11/2008 e relative norme di conversione e attuazione. Non possono essere effettuate nuove emissioni di quote.

### **Articolo 3 – Durata del Fondo**

1. La durata del Fondo, commisurata al tempo necessario a procedere allo smobilizzo del patrimonio, è fissata in ..... (.....) anni dalla data di approvazione del regolamento.
2. *[eventuale: Alla scadenza del termine di durata del Fondo, la Società di Gestione può richiedere alla Banca d’Italia, nell’interesse dei partecipanti, la proroga della durata del Fondo per un periodo di durata non superiore a 3 (tre) anni al fine di completare lo smobilizzo degli investimenti del Fondo.]*

---

<sup>2</sup>Nel caso la SGR adotti il sistema dualistico, per consiglio di amministrazione si intende il consiglio di gestione (cfr. art. 2409-novies del codice civile).

## **Articolo 4 – Scopo del Fondo**

1. Il Fondo gestisce le attività attribuitegli a seguito della scissione del Fondo Origine, allo scopo della loro liquidazione e di ripartirne il risultato netto tra i partecipanti.

## **Articolo 5 – Caratteristiche del Fondo**

### **5.1 Oggetto dell'investimento**

1. Il patrimonio del Fondo è costituito dalle attività illiquide, dalla liquidità e dai beni (di seguito, beni) provenienti dalla scissione del Fondo Origine, individuati nella delibera del...del consiglio di amministrazione della Società di Gestione. Tali beni consistono: *[inserire un elenco delle tipologie di beni attribuiti al Fondo, per categorie sufficientemente rappresentative]*.

La Società di Gestione predispone e mette a disposizione dei partecipanti un elenco completo dei beni attribuiti al fondo.

2. Ove compresi nei beni attribuiti in sede di scissione, il Fondo può detenere parti di altri OICR istituiti e/o gestiti dalla Società di Gestione o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati).
3. Il Fondo può:
  - $\frac{3}{4}$  compiere le operazioni necessarie a liquidare le proprie attività;
  - $\frac{3}{4}$  negoziare beni con altri fondi gestiti dalla medesima Società di Gestione;
  - $\frac{3}{4}$  utilizzare strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura del rischio.
4. Il Fondo, alle condizioni e nei limiti definiti dalle vigenti disposizioni, ha facoltà di:
  - a. detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide;
  - b. assumere finanziamenti unicamente per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dovute a sfasamenti di tesoreria.

### **5.2 Destinatari delle quote**

1. Le quote del fondo sono destinate ai partecipanti del Fondo Origine all'atto dell'operazione di scissione che ha determinato la costituzione del patrimonio del Fondo.

### **5.3 Ammontare del Fondo**

1. L'ammontare del Fondo è fissato in Euro ..... Il valore effettivo del patrimonio del Fondo è stato individuato tenendo conto del valore delle attribuzioni effettuate in sede di scissione del Fondo Origine.

#### **[5.4 Proventi della gestione (eventuale)**

1. *La Società di Gestione ha facoltà, sulla base del prudente apprezzamento del consiglio di amministrazione, di procedere annualmente alla distribuzione, anche parziale, dei proventi effettivamente conseguiti e risultanti dal rendiconto approvato.*
2. *La Società di Gestione informa della distribuzione di proventi mediante comunicazione scritta inviata a ciascun partecipante indicante i proventi oggetto di distribuzione, l'ammontare che si intende distribuire, l'importo distribuito per ogni quota, le modalità di riscossione delle somme tramite la Banca Depositaria.]*

### **Articolo 6 – La Società di Gestione**

1. La .....S.G.R. p.a. con sede in .....(di seguito anche “la Società di Gestione”) iscritta al n.° ..... dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 1998 n. 58, è la società che gestisce il Fondo.
2. Il consiglio di amministrazione è l'organo responsabile dell'attività di gestione e, come tale, stabilisce i criteri e le modalità di realizzazione dello scopo del Fondo, determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati, verificandone periodicamente l'adeguatezza.
3. La Società di Gestione provvede, nell'interesse dei partecipanti, alle alienazioni, alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel Fondo, e ad ogni altra attività di gestione.

### **Articolo 7 – Banca Depositaria**

1. La Banca Depositaria (di seguito anche “la Banca”) è .....con sede in . . . .  
..... iscritta all'albo . . . . al n.....
2. Le funzioni di emissione e consegna dei certificati e di rimborso (parziale ovvero in sede di liquidazione del Fondo) delle quote di partecipazione sono espletate dalla Banca presso
3. La Banca, sotto la propria responsabilità e previo assenso scritto della Società di Gestione, per la custodia dei valori del Fondo può avvalersi di sub-depositari scelti

nell'ambito delle categorie individuate in via generale dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. *[(Eventuale) La banca depositaria è incaricata di calcolare il valore delle quote del Fondo.]*

## **Articolo 8 – Certificati di partecipazione**

1. Le quote, tutte di uguale valore e di uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell'investitore, messi a disposizione dei partecipanti dalla Banca Depositaria entro ... giorni dal regolamento dell'operazione di scissione.
2. La titolarità o il possesso di certificati rappresentativi di quote del Fondo comporta in ogni caso l'accettazione del regolamento del Fondo.
3. L'investitore può ottenere in qualsiasi momento la trasformazione dei certificati da nominativo al portatore e viceversa ovvero il loro frazionamento o raggruppamento.
4. In alternativa all'emissione di certificati singoli è previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti agli investitori. Il certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per i singoli investitori. A tal fine le quote possono essere contrassegnate anche con un semplice codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per la Banca di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota. L'investitore può in ogni momento richiedere l'emissione del certificato singolo; la Banca può procedere, senza oneri per l'investitore e per il Fondo, al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli investitori.

## **Articolo 9 – Partecipazione al Fondo**

### **9.1 Attribuzione delle quote**

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso l'assegnazione a ciascun partecipante del Fondo Origine delle quote del Fondo emesse a fronte del patrimonio attribuito a seguito dell'operazione di scissione dedicata.
2. A ciascun partecipante è attribuito un numero di quote del Fondo pari a quelle detenute nel Fondo Origine.
3. Il valore unitario iniziale di ciascuna quota di partecipazione al Fondo viene determinato in sede di scissione del Fondo Origine, in base al valore dei beni attribuiti al Fondo. Tale valore è comunicato ai partecipanti in uno con l'operazione di scissione.

4. Non possono essere effettuate nuove emissioni di quote.
5. I partecipanti al Fondo possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute previa comunicazione alla Società di Gestione.

## **9.2 Rimborso delle quote**

1. Il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti alla scadenza del Fondo.
2. La Società di Gestione procede, nell'interesse dei partecipanti, ad effettuare prima della scadenza del Fondo rimborsi parziali pro-quota a fronte della graduale dismissione del patrimonio. In questa ipotesi, la Società di Gestione informa gli investitori con una comunicazione indicante il controvalore rimborsato.
2. I rimborsi vengono eseguiti dalla Banca Depositaria.
3. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso a carico della Società di Gestione si determina al momento della ricezione, da parte dell'avente diritto, del mezzo di pagamento.
4. Le somme non riscosse entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di rimborso vengono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla Società di Gestione con l'indicazione che trattasi di rimborso parziale di quote del Fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati.
5. I diritti relativi alle somme non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il termine finale di prescrizione scada successivamente alla data di approvazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali proventi si prescrivono a favore della Società di Gestione.
6. Su richiesta dei partecipanti che risultino ancora titolari anche delle quote del Fondo Origine, il controvalore del rimborso delle quote del Fondo, effettuato ai sensi dei commi 1 e 2, può essere reinvestito in quote o frazioni di quote del Fondo Origine ovvero di altro fondo risultante da operazione di fusione del medesimo.

## **Articolo 10 – Regime delle spese**

### **10.1 Oneri a carico del Fondo**

1. Sono a carico del Fondo le seguenti spese:
  - a) i costi relativi all'amministrazione del patrimonio del Fondo, in misura annua comunque non superiore al % ..... (*indicare misura e parametro*), da corrispondersi alla Società di Gestione con cadenza .....

- b) il compenso da riconoscere alla Banca Depositaria per le funzioni da essa svolte, pari al ....% del (*indicare parametro*);
  - c) gli oneri inerenti l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
  - d) le spese di comunicazione del valore unitario delle quote del Fondo e i costi di stampa e di trasmissione dei documenti destinati al pubblico, esclusi gli oneri attinenti a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
  - e) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
  - f) gli oneri finanziari e le spese relative ai debiti assunti dal Fondo;
  - g) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
  - h) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.
2. Tutti gli importi relativi a spese ed oneri a carico del Fondo sono prelevati dai conti intrattenuti dalla Società di Gestione, rubrica Fondo, presso la Banca Depositaria sulla base di ordini scritti impartiti dalla Società di Gestione alla Banca stessa.
  3. Sul Fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti, né viene considerata - ai fini del computo del compenso pagato alla SGR - la quota del Fondo rappresentata da parti di OICR collegati.

## **10.2 Oneri a carico della Società di Gestione**

1. Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, comprese quelle connesse con le fasi propedeutiche alla scissione del Fondo Origine (quali ad esempio eventuali *due diligence* per la classificazione dei beni).
2. E' inoltre a carico della Società di Gestione ogni onere o spesa non espressamente indicato come a carico del Fondo o dei partecipanti.

## **10.3 Oneri a carico dei sottoscrittori**

1. Sono a carico dei sottoscrittori:
  - a) le spese di trasformazione dei certificati da nominativo al portatore e viceversa, in ragione di Euro .... per ogni trasformazione;
  - b) le spese per la consegna di copia del regolamento successiva alla prima nella misura di Euro ..... per copia;
  - c) le spese relative alla trasmissione del mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore per la riscossione dei proventi posti in distribuzione o delle

somme derivanti da operazioni di rimborso parziale o finale. Tali costi si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che sono di volta in volta indicati al partecipante interessato;

- d) le spese di gestione dell'eventuale conto da accendere presso la Banca Depositaria a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione dei proventi, rimborso parziale o finale, nella misura di Euro .... l'anno per ciascuna sottorubrica, addebitate all'inizio di ogni anno a partire dal 91 ° giorno dall'inizio delle operazioni di distribuzione o rimborso.

### **Articolo 11 – Calcolo e pubblicazione del valore della quota**

1. La Società di Gestione ovvero la Banca Depositaria provvede, al termine di *[indicare la periodicità comunque non superiore al semestre solare di attività]*, a calcolare il valore unitario della quota dividendo il valore complessivo netto del Fondo – determinato in base ai criteri di valutazione delle attività del Fondo stabiliti dalla Banca d'Italia – per il numero delle quote emesse. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione la documentazione relativa ai criteri di valutazione delle attività del Fondo.
2. La Società di Gestione dispone, entro ... giorni dal termine di *[indicare la periodicità comunque non superiore al semestre solare di attività]*, la comunicazione ai partecipanti del valore unitario della quota mediante *[indicare modalità]*.
3. In caso di eventi eccezionali ed imprevedibili o qualora per le condizioni di mercato risulti inattendibile o di difficile determinazione il valore dei beni in portafoglio, il calcolo o la comunicazione del valore unitario della quota sono sospesi e la SGR informa la Banca d'Italia e i partecipanti, provvedendo appena possibile al calcolo e alla comunicazione del valore della quota.

### **Articolo 12 – Scritture contabili**

1. Oltre alle scritture prescritte dal codice civile per le società per azioni, la Società di Gestione redige:
  - a) il libro giornale del Fondo;
  - b) entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, il rendiconto della gestione del Fondo accompagnato dalla relazione degli amministratori;
  - c) entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre, una relazione semestrale contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del Fondo nonché il valore unitario delle quote.

2. I documenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1 sono redatti secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia; essi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione entro 30 giorni dalla loro redazione.
3. L'ultimo rendiconto della gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico presso la sede della Banca Depositaria e le sue filiali situate nei capoluoghi di regione.
4. I partecipanti al Fondo hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione, anche a domicilio, copia dell'ultimo rendiconto e dell'ultima relazione semestrale.

### **Articolo 13 – Assemblea dei partecipanti**

1. Il consiglio di amministrazione della Società di Gestione delibera l'istituzione di un'Assemblea dei partecipanti del Fondo, provvedendo a disciplinarne il funzionamento secondo i principi generali stabiliti dal presente articolo.
2. L'Assemblea adotta deliberazioni vincolanti per la Società di Gestione in materia di:
  - $\frac{3}{4}$  sostituzione della Società di Gestione;
  - $\frac{3}{4}$  modifiche del Regolamento che non siano di esclusiva competenza della Società di Gestione;
  - $\frac{3}{4}$  ogni decisione che la Società di Gestione ritenga di dover sottoporre al parere vincolante dell'Assemblea dei partecipanti.
3. La convocazione dell'Assemblea dei partecipanti è disposta dal consiglio di amministrazione di propria iniziativa ovvero quando lo richieda la percentuale di partecipanti previsti dalle norme vigenti.
4. Sono legittimati alla richiesta di partecipazione in Assemblea tutti coloro i quali risultino titolari delle quote del Fondo prima della data prevista per la convocazione dell'Assemblea.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti in Assemblea. Il *quorum* deliberativo non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 30 per cento del valore nominale di tutte le quote in circolazione.

### **Articolo 14 - Modifiche regolamentari**

1. Non sono consentite modifiche al Regolamento del Fondo se non strettamente necessarie per la tutela dell'interesse dei partecipanti.



2. Le eventuali modifiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione della Società di Gestione e sottoposte all'approvazione dell'Organo di Vigilanza.
3. La Società di Gestione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei partecipanti le modifiche regolamentari proposte in merito alla sostituzione della Società di Gestione, ovvero destinate ad incidere sulle caratteristiche o sullo scopo del Fondo oppure sui diritti patrimoniali dei partecipanti.
4. Le modifiche regolamentari deliberate dal consiglio di amministrazione della Società di Gestione e approvate dai partecipanti al Fondo mediante la procedura sopra descritta sono sottoposte all'approvazione della Banca d'Italia. Le modifiche concernenti la sostituzione della Società di Gestione o della Banca Depositaria sono sottoposte a termini di efficacia stabiliti di volta in volta, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle procedure atte ad evitare soluzioni di continuità nello svolgimento, rispettivamente, dell'attività di gestione e dell'attività della Banca Depositaria.
5. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento richieste dalla variazione di disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al presidente o a un amministratore della Società di Gestione il quale porta a conoscenza del consiglio di amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica stessa.
6. Il contenuto di ogni modifica del Regolamento, dopo l'approvazione della Banca d'Italia, è indicato a ciascuno dei partecipanti mediante apposita comunicazione scritta.
7. La Società di Gestione provvede ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, ai partecipanti che ne facciano richiesta.

## **Articolo 15 – Liquidazione del Fondo**

1. La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine di durata o della proroga.
2. Inoltre, il consiglio di amministrazione della Società di Gestione delibera la liquidazione anticipata del fondo al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - $\frac{3}{4}$  completo smobilizzo del patrimonio del fondo;
  - $\frac{3}{4}$  sopravvenuta impossibilità del fondo ad operare;
  - $\frac{3}{4}$  scioglimento della Società di Gestione per qualsiasi ragione, senza che la gestione del Fondo sia proseguita da altra società di gestione del risparmio;
  - $\frac{3}{4}$  per iniziativa della Società di Gestione e previa approvazione dell'Assemblea, al verificarsi di eventi tali da rendere impossibile o pregiudicare la possibilità per il Fondo di perseguire il suo scopo, senza pregiudizio per gli investitori.

Il consiglio di amministrazione della Società di Gestione è l'organo competente ad

accertare l'esistenza di una delle predette ipotesi e conseguentemente deliberare la liquidazione del Fondo.

3. La liquidazione del Fondo è essere eseguita nel rispetto della normativa vigente, con le modalità ivi previste.
4. Hanno diritto a partecipare alla ripartizione dell'attivo risultante dalla liquidazione del Fondo coloro i quali risultino titolari delle quote del Fondo al termine del periodo di liquidazione del Fondo.
5. In sede di ripartizione dell'attivo risultante dalla liquidazione, previo assenso dei partecipanti, la Società di Gestione può disporre anche l'attribuzione in natura dei beni compresi nel portafoglio del Fondo.
6. La Società di Gestione può procedere, nel corso del periodo di liquidazione, al rimborso parziale delle quote in misura proporzionale agli aventi diritto.
7. I proventi e il risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti verranno ripartiti tra i partecipanti *[(eventuale), dedotto l'eventuale importo riconosciuto alla Società di Gestione, pari al ...% del risultato netto della gestione del Fondo, espresso dalla differenza tra l'importo realizzato dalla dismissione dei beni (maggiorato di eventuali distribuzioni e rimborsi effettuati nel corso della durata del fondo) e il valore netto dei beni trasferiti al Fondo, calcolato come somma dei valori a cui il Fondo Origine aveva acquistato tali beni, aumentato di un tasso di rendimento annuo non inferiore al tasso di interesse privo di rischio calcolato in base al tasso dei titoli di Stato a 5 anni]*.